Accordo per la realizzazione del progetto Sportello Famiglia

tra

la Regione del Veneto (di seguito denominata "Regione"), avente codice fiscale 80007580279, partita iva 02392630279 e sede a Venezia in Dorsoduro 3901, rappresentata da…, nata/o a… il…, che interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, sulla base di quanto disposto con la deliberazione numero… del… della Giunta Regionale, in appresso, per brevità, denominata "Regione",

e

l'Associazione Regionale Comuni del Veneto (A.N.C.I. Veneto), avente codice fiscale 80012110245 e sede a Selvazzano Dentro (PD) in via Cesarotti 17, rappresentato da…, nata/o a… il…

Premesso che, con la deliberazione numero… del…, la Giunta Regionale ha approvato lo schema del presente accordo;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione della gestione di un progetto finalizzato alla collaborazione con la Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto ed è volto allo svolgimento di compiti di gestione e sostegno del progetto "Sportello Famiglia" sul territorio regionale.

Articolo 2 - Impegni di A.N.C.I. Veneto

a. Ai sensi della deliberazione numero 1247 del giorno 1.8.2016 della Giunta Regionale, lo "Sportello Famiglia" è un luogo fisico e/o virtuale al quale le famiglie possono accedere per avere informazioni relative a servizi, interventi e, in generale, alle risorse utili per il sostegno della famiglia.
   I territori interessati dalla deliberazione numero… del… della Giunta Regionale corrispondono ai Comuni che hanno aderito all'avviso di finanziamento previsto dalla medesima deliberazione, di cui all'elenco seguente:

Numero progressivo	Denominazione del Comune

   A.N.C.I. Veneto dovrà garantire competenze per:
   i. supportare i singoli territori nell'individuazione, sulla base della prima valutazione di esito, degli elementi di risorsa e di criticità delle attività realizzate, allo scopo di una riprogettazione delle azioni da attivare a prescindere dai finanziamenti della Regione del Veneto;
   ii. supportare i singoli territori nella definizione degli indicatori di monitoraggio delle attività progettuali;
   iii. supportare i singoli territori nella definizione degli indicatori di esito, sia in termini di "prodotto" (intesi quali "mutamenti intenzionalmente prodotti rispetto agli obiettivi definiti") che di "processo" (intesi come "rilevazione della modalità di attuazione dell'azione oggetto di valutazione");
   iv. supportare i singoli territori nella definizione degli strumenti adeguati alla rilevazione degli esiti;
   v. definire gli indicatori trasversali alle progettualità dei singoli territori;
   vi. elaborare i risultati di prodotto e di processo delle attività progettuali,

   sotto la supervisione del responsabile del coordinamento delle attività di A.N.C.I. Veneto, di cui all'articolo 4.
b. Entro il mese di maggio 2020, A.N.C.I. Veneto trasmetterà alla Regione una relazione sullo stato di attuazione delle attività di cui al punto a., denominata "Relazione intermedia delle attività", corredata dalle spese sostenute.
c. Il termine di cui al punto b. potrà essere modificato, con una nota pec del Direttore dell'Unità Organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile".
d. Entro il termine stabilito all'articolo 7, A.N.C.I. Veneto trasmetterà alla Regione una relazione sulle attività eseguite rispetto agli impegni di cui al punto a., denominata "Relazione finale delle attività", corredata dalle spese sostenute.

Articolo 3 - Impegni della Regione
La Regione fornirà tutti i dati necessari alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, punto a., in particolare metterà a disposizione ogni elemento di valutazione in possesso dell'Unità Organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile" della Direzione Servizi Sociali dell'area Sanità e Sociale e curerà, col supporto tecnico di A.N.C.I. Veneto, tutti gli approfondimenti che si renderanno necessari, in base ad una concorde analisi della Regione e di A.N.C.I. Veneto.

Articolo 4 - Responsabili del coordinamento delle attività
I responsabili designati per il coordinamento delle attività sono:
- per la Regione, il Direttore dell'Unità Organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile" della Direzione Servizi Sociali dell'Area Sanità e Sociale;
- per A.N.C.I. Veneto, il Direttore A.N.C.I. Veneto o suo delegato.

Articolo 5 - Modalità di erogazione dell'importo assegnato
a. La Regione trasferirà ad A.N.C.I. Veneto, quale rimborso per le attività di cui all'articolo 2, la somma di euro 30.000,00, che verrà erogata con le seguenti modalità:
   i. euro 18.000,00 ad avvenuta sottoscrizione dell'accordo e previa comunicazione, da parte di A.N.C.I. Veneto, indicante l'effettivo avvio delle attività;
   ii. euro 5.000,00 dietro consegna della "Relazione intermedia delle attività", di cui all'articolo 2, punto b.;
   iii. euro 7.000,00 dietro consegna della "Relazione finale delle attività", di cui all'articolo 2, punto d.
b. Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del rimborso spese di cui al punto a. del presente articolo, le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle attività di supporto al funzionamento dell'Unità Organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile", con le seguenti caratteristiche:
   i. strettamente connesse alle azioni previste dal progetto;
   ii. sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e la data del termine del progetto;
   iii. documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile;
   iv. se inerenti ai costi indiretti, fino ad un massimo del 5% (cinquepercento) dell'ammontare dei costi preventivati e/o rendicontati (ivi compresi amministrazione e management, costi ordinari per attività di segreteria).
c. Vista la natura della collaborazione condivisa tra due enti pubblici e ricadente negli scopi istituzionali dei due enti, s'intende che l'attività in oggetto è al di fuori del campo di applicazione dell'I.V.A., ai sensi del comma quarto dell'articolo 4 del decreto numero 633 del 26.10.1972 del Presidente della Repubblica.

Articolo 6 - Risultati, proprietà degli elaborati e riservatezza
a. I risultati dell'attività saranno patrimonio comune della Regione e di A.N.C.I. Veneto e potranno essere utilizzati per le rispettive finalità d'istituto.
b. La pubblicazione e la diffusione dei risultati dovrà avvenire con l'indicazione sia della Regione che di A.N.C.I. Veneto.
c. La Regione e A.N.C.I. Veneto si impegnano a osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori l'obbligo di non divulgare a terzi e a non utilizzare, eccetto che per gli scopi del presente accordo, informazioni di natura confidenziale quali, ad esempio, informazioni tecnico- amministrative e operative, progetti presenti e futuri, strategie dell'altro o, comunque, informazioni che, nel momento della divulgazione, non siano ancora di pubblico dominio.

Articolo 7 - Durata
a. Il programma di lavoro decorre dalla data della sottoscrizione dell'accordo.
b. L'accordo s'intenderà concluso alla consegna della "Relazione finale delle attività" di cui all'articolo 2 (punto d.) e, comunque, entro il 31.12.2020.
c. Il presente accordo potrà essere prorogato per 1 anno, nel caso in cui ciò, con parere debitamente motivato, sia concordemente ritenuto necessario e utile dai responsabili del coordinamento delle attività della Regione e di A.N.C.I. Veneto, senza oneri aggiuntivi per la Regione del Veneto, oltre a quelli di cui all'articolo 5.

Articolo 8 - Responsabilità nei confronti di terzi

a. A.N.C.I. Veneto esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente accordo.
b. La Regione e A.N.C.I. Veneto prendono atto che gli obblighi previsti dal decreto-legislativo 9.4.2008, numero 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" gravano sull'ente ospitante per quanto riguarda il personale che si trovasse presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente accordo.

Articolo 9 – Recesso

a. Qualora l'attuazione dell'accordo dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità definite, A.N.C.I. Veneto si impegna ad eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata, sarà fissato dalla Regione.
b. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'importo di cui all'articolo 5, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata.
c. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso ad A.N.C.I. Veneto, il presente accordo è risolto di diritto.
d. Il recesso della Regione non avrà effetto per la somma già erogata ed utilizzata da A.N.C.I. Veneto per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 10 - Controversie

a. Foro competente a giudicare tutte le controversie che possono insorgere fra le parti nell'applicazione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà quello di Venezia.
b. In pendenza del giudizio, le parti non sono sollevate da alcuno degli obblighi previsti nel presente accordo.

Articolo 11 - Spese di bollo

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131.

Articolo 13 - Firma digitale

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, di cui al Decreto Legislativo 7.3.2005, numero 82, in particolare, rispettivamente, dell'articolo 24 e articolo 1.

Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle norme legislative vigenti in materia e ai regolamenti delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo…

Data…

Per la Regione del Veneto della Direzione Servizi sociali il Direttore …	Per A.N.C.I. Veneto il Direttore …